

REGOLAMENTO

**PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità.	pag. 1
Art. 2 - Sede delle adunanze	pag. 1
Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari	pag. 1
Art. 4 - Maggioranza e minoranza.	pag. 2

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del consiglio comunale

Art. 5 - Prima seduta del consiglio.	pag. 2
Art. 6 - Convalida degli eletti.	pag. 2
Art. 7 - Adempimenti della prima seduta.	pag. 3

Capo II - Presidenza del consiglio comunale

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente.	pag. 3
--	--------

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 9 - Composizione dei gruppi consiliari.	pag. 4
Art. 10 - Gruppo misto.	pag. 4
Art. 11 - Denominazione dei gruppi.	pag. 5
Art. 12 - Presidenza dei gruppi consiliari.	pag. 5
Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo.	pag. 5

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 14 - Istituzione delle commissioni.	pag. 6
Art. 15 - Commissioni consiliari permanenti.	pag. 6
Art. 16 – Funzioni delle Commissioni	. pag. 7
Art. 17 - Convocazione delle commissioni.	pag. 7
Art. 18 - Pubblicità delle sedute delle commissioni.	pag. 7
Art. 19 - Audizione delle commissioni consiliari.	pag. 8
Art. 20 - Verbali delle commissioni consiliari.	pag. 8
Art. 21 - Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia. .	pag. 8
Art. 22 - Commissioni speciali di studio.	pag. 9
Art. 23 - Commissioni speciali di indagine	pag. 9

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 24 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo.	pag. 11
Art. 25 - Diritto all'informazione.	pag. 11
Art. 26 - Diritto di iniziativa	pag. 11
Art. 27 - Interrogazioni	pag. 12
Art. 28 - Interpellanze	pag. 12
Art. 29 - Mozioni	pag. 12
Art. 30 - Ordini del giorno	pag. 12

Capo II - Doveri dei consiglieri

Art. 31 - Obbligo di presenza	pag. 13
Art. 32 - Obbligo del segreto	pag. 13
Art. 33 - Astensione facoltativa e obbligatoria	pag. 13

Capo III - Durata in carica

Art. 34 - Entrata in carica dei consiglieri	pag. 13
Art. 35 - Dimissioni dei consiglieri	pag. 14
Art. 36 - Decadenza dei consiglieri	pag. 14

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del consiglio comunale

Art. 37 - Avvisi di convocazione	pag. 14
Art. 38 - Modi e termini per la consegna degli avvisi di convocazione	pag. 15
Art. 39 - Contenuto degli avvisi di convocazione	pag. 15
Art. 40 - Elenco degli affari da trattare	pag. 15
Art. 41 - Seduta deserta	pag. 16
Art. 42 - Seconda convocazione	pag. 16

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 43 - Iniziativa e deposito dei documenti	pag. 16
Art. 44 - Numero legale per la validità delle sedute	pag. 17
Art. 45 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag. 17

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 46 - Apertura della seduta	pag. 17
Art. 47 - Sospensione e aggiornamento della seduta	pag. 18
Art. 48 - Norme generali sulla discussione	pag. 18
Art. 49 - Regole per la discussione delle proposte	pag. 18
Art. 50 - Disciplina degli interventi	pag. 19
Art. 51 - Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 19
Art. 52 - Presentazione degli emendamenti	pag. 20
Art. 53 - Discussione degli emendamenti	pag. 20
Art. 54 - Fatto personale	pag. 21
Art. 55 - Mozione d'ordine	pag. 21
Art. 56 - Chiusura della discussione	pag. 21
Art. 57 - Dichiarazioni di voto	pag. 21

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 58 - Comunicazioni e commemorazioni	pag. 22
Art. 59 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno	pag. 22
Art. 60 - Risposta alle interrogazioni	pag. 22

Art. 61 - Svolgimento delle interpellanze	pag. 22
Art. 62 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	pag. 23
Art. 63 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno	pag. 23

Capo V - Pubblicità delle sedute

Art. 64 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari	pag. 23
Art. 65 - Presenze nelle sedute segrete	pag. 24
Art. 66 - Comportamento del pubblico	pag. 24

Capo VI - Operazioni di votazione

Art. 67 - Sistemi di votazione	pag. 24
Art. 68 - Ordine delle votazioni	pag. 25
Art. 69 - Votazione palese	pag. 25
Art. 70 - Votazione segreta	pag. 25
Art. 71 - Voto limitato	pag. 25
Art. 72 - Calcolo della maggioranza	pag. 26
Art. 73 - Computo dei votanti	pag. 26
Art. 74 - Proclamazione dell'esito delle votazioni	pag. 26
Art. 75 - Irregolarità nella votazione	pag. 26
Art. 76 - Parità di voti	pag. 27

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 77 - Verbale	pag. 27
-----------------------------	---------

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 78 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari	pag. 28
Art. 79 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta	pag. 28
Art. 80 - Pubblicazione delle deliberazioni	pag. 28
Art. 81 - Esecutività delle deliberazioni	pag. 28
Art. 82 - Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo	pag. 28
Art. 83 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni	pag. 29

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 84 - Mozione di sfiducia	pag. 29
---	---------

Art. 85 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri pag. 29

Art. 86 - Linee programmatiche di governo pag. 30

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87 - Prima applicazione per le commissioni consiliari pag. 30

Art. 88 - Approvazione del regolamento e successive modifiche pag. 31

Art. 89 - Pubblicità del regolamento pag. 31

Art. 90 - Rinvio pag. 31

Art. 91 - Entrata in vigore pag. 31

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dall'articolo 9 dello Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del consiglio comunale.

Articolo 2

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono di norma in una sala predisposta presso la sede comunale.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. In tutte le sale di riunione del consiglio e delle sue articolazioni organizzative, nonché nelle aree attigue alle stesse e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare.
4. All'esterno della sede del consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Articolo 3

Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti all'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Articolo 4

Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza s'intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranza devono intendersi gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale

Articolo 5

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.
3. L'anzianità dei consiglieri è determinata, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri, sulla base della cifra individuale riportata nella consultazione elettorale e, in caso di parità, dall'età.

Articolo 6

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, il consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, sono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Articolo 7

Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, la seduta prosegue con il giuramento del sindaco e la comunicazione dei membri della giunta.

Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale

Articolo 8

Attribuzioni del Presidente

1. Il Sindaco rappresenta il consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. Il Sindaco convoca e presiede il consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. In particolare:
 - a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;
 - e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale.

Capo III - Gruppi consiliari

Articolo 9

Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il sindaco.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni consigliere è tenuto ad indicare al Sindaco il gruppo del quale intende far parte.
3. I consiglieri che entrano a far parte del consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro tre giorni dalla convalida a quale gruppo consiliare intendono aderire.
4. Non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di componenti inferiore a due, salvo il caso di costituzione del Gruppo misto; la costituzione di gruppi formati da un solo consigliere è consentita soltanto nel caso di un consigliere proclamato eletto in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali ovvero nel caso in cui il movimento o partito politico che abbia dato vita ad una lista subisca scissioni a livello nazionale.
5. Qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un gruppo si riducano ad un numero inferiore a due, il gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i consiglieri che ne

facevano parte, salvo che non abbiano aderito ad altro gruppo entro tre giorni dallo scioglimento, vengono iscritti al Gruppo misto.

6. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Sindaco; in caso contrario entrano a far parte del Gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Sindaco in forma scritta, vistata per accettazione dal capigruppo del gruppo cui intendono aderire.

Articolo 10

Gruppo misto

1. I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il Gruppo misto.

Articolo 11

Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone al Sindaco comunicazione sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 12

Presidenza dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco; in mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Articolo 13

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del consiglio comunale, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari; essa concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio. La Conferenza dei Capigruppo esercita inoltre le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal consiglio comunale con appositi atti.

2. Il Presidente del consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; alle sedute della Conferenza partecipano il sindaco ed il segretario comunale. Delle sedute della Conferenza viene redatto verbale, a cura del segretario comunale.

3. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del consiglio comunale, nonché ogni volta che il Sindaco ne ravvisi la necessità ovvero lo richiedano almeno due capigruppo.

4. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

5. Il Presidente del consiglio comunale informa il consiglio delle determinazioni assunte dalla

Conferenza dei Capigruppo.

6. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al Capo IV del Titolo III del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle commissioni consiliari permanenti.

Capo IV - Commissioni consiliari

Articolo 14

Istituzione delle commissioni

1. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il consiglio comunale può avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni d'indirizzo e controllo, delle commissioni consiliari; a tal fine il consiglio provvede alla costituzione delle seguenti commissioni:

- a) commissioni consultive permanenti, competenti ad esprimere pareri sugli affari concernenti i diversi settori dell'attività dell'ente ciascuna per le materie ad essa demandate;
- b) commissioni speciali di studio, competenti limitatamente ad un esame specifico o approfondito su argomenti che comunque interessino il comune;
- c) commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione comunale e degli enti e aziende dipendenti dal comune.

Articolo 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, determinando il loro numero, le materie di loro competenza ed il numero dei consiglieri che le compongono, tenendo conto del numero e della consistenza dei gruppi consiliari nonché dell'organizzazione dell'Ente; in ogni caso è costituita la Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia di cui al successivo articolo 23.

2. Le commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, e sono composte da consiglieri comunali scelti, secondo accordi tra i capi gruppo consiliari, tenendo conto della entità di ciascun gruppo; in caso di mancato accordo il consiglio procede alla elezione dei componenti ai sensi dell'articolo 76.

3. Tutti i consiglieri possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, alle sedute delle commissioni permanenti; il sindaco e gli assessori hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

4. Ogni commissione elegge, al proprio interno, un Presidente ed un Vicepresidente: a tal fine la prima seduta di ciascuna commissione è convocata dal Presidente del consiglio comunale entro dieci giorni dalla nomina.

5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere esibizione di atti e documenti senza che sia loro posto il segreto d'ufficio e possono chiedere al sindaco di avvalersi della collaborazione di esperti; le commissioni possono procedere ad udienze conoscitive, secondo le modalità di cui al successivo articolo 21.

6. Per la validità delle sedute delle commissioni permanenti è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti delle commissioni medesime, ed in seconda

convocazione della metà dei componenti.

7. Ogni componente ha diritto ad un voto; i pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.

Articolo 16

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti, in quanto articolazioni del consiglio comunale, svolgono funzione consultiva, preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all'esame del consiglio.

2. Ciascuna commissione ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti il sindaco o la giunta ritengano di dover acquisire il parere della commissione prima della trattazione da parte del consiglio comunale.

3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il sindaco può fissare un termine più breve; trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato dal consiglio, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione.

4. Le commissioni, nelle materie di propria competenza, possono altresì assumere l'iniziativa di presentare al consiglio comunale proposte di deliberazione, mozioni ed ordini del giorno.

5. Il consiglio comunale può inoltre affidare ad una commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima; in tal caso la giunta mette a disposizione le necessarie competenze tecnico-amministrative di supporto.

Articolo 17

Convocazione delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta vi siano rilevanti argomenti di competenza del consiglio comunale che le riguardino.

2. Spetta al Presidente della commissione, anche su proposta dei singoli consiglieri, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, nonché provvedere all'invio degli avvisi di convocazione ai componenti della commissione. L'avviso deve essere consegnato almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, nei quali è sufficiente la convocazione anche telefonica 24 ore prima; nell'invito è indicato se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.

3. Esso va pure inviato, per conoscenza, al sindaco, agli assessori, ai capigruppo consiliari, al Presidente del consiglio comunale e, se del caso, ai soggetti che si intendono invitare in audizione su specifici problemi.

Articolo 18

Pubblicità delle sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i seguenti casi:

a) quando si tratti di esaminare questioni riguardanti persone che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti e demeriti, alla condotta morale e civile, alla situazione economica, alle punizioni, al licenziamento, su una o più persone;

b) qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Presidente della commissione ritenga opportuno discutere senza la presenza del pubblico.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

Articolo 19

Audizione delle commissioni consiliari

1. Le commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti e comunque d'intesa con il sindaco, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni e per problematiche specifiche, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione, nonché di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal comune.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 le commissioni possono inoltre consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e Associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

Articolo 20

Verbali delle commissioni consiliari

1. Alle sedute delle commissioni partecipa il segretario comunale o un funzionario da lui designato, con il compito di redigere un sommario processo verbale.

2. Il verbale va sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 21

Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia

1. La presidenza della Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al consiglio, nella seduta in cui il consiglio procede alla nomina della Commissione, il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto.

2. A detta Commissione, costituita ai sensi del precedente articolo 17 nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti, sono attribuite le seguenti materie:

a) parere in ordine alle proposte di decadenza dei consiglieri, ai sensi del successivo articolo 41;

b) questioni inerenti lo *status* dei consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;

c) problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del Consiglio comunale;

d) questioni concernenti gli atti della Giunta;

e) ogni altro argomento che il consiglio ritenga di assegnare all'esame di detta Commissione.

3. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, anche su proposta dei componenti della commissione; le richieste di controllo debbono indicare specificatamente quali profili dell'attività dell'Amministrazione siano da approfondire.

4. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza, che sono allegati al documento approvato.

5. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Sindaco, unitamente al documento conclusivo di cui al comma precedente, per la discussione in aula.

6. Per favorire l'attività della Commissione, alla medesima sono trasmesse, da parte dei competenti uffici, la relazione annuale del difensore civico e le relazioni dei revisori dei conti sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.

7. Per il funzionamento della Commissione si osservano le disposizioni previste per le restanti commissioni consiliari permanenti purché applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto o del presente regolamento.

Articolo 22

Commissioni speciali di studio

1. Allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunque interessano il comune, il consiglio comunale può istituire commissioni speciali di studio e approfondimento, garantendo la presenza della minoranza consiliare e seguendo le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo 17.

2. Nella relativa deliberazione di costituzione deve essere previsto:

- a) il numero dei componenti;
- b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
- c) il tempo a disposizione della commissione per tale trattazione;
- d) lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.

3. Per quanto riguarda la nomina del Presidente, del vicepresidente e del segretario, valgono le norme stabilite per le commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.

4. Le sedute delle commissioni speciali di studio non sono pubbliche.

Articolo 23

Commissioni speciali di indagine.

1. Qualora ne ravvisi la necessità il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari e seguendo le modalità di cui all'articolo 76, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale o degli enti e aziende dipendenti dal comune.

2. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:

- a) la composizione della commissione;
- b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
- c) il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio;
- d) lo scioglimento di diritto della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.

3. La presidenza delle commissioni di cui al presente articolo è riservata ai consiglieri d'opposizione, che a tal fine comunicano al Presidente del consiglio il nominativo del consigliere dagli stessi

prescelto; per quanto riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto e del presente regolamento.

4. Le sedute delle commissioni speciali d'indagine non sono pubbliche.

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Articolo 24

Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I consiglieri, formalmente autorizzati dal Presidente del consiglio comunale a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute; tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali aventi rilevanza nazionale.

Articolo 25

Diritto alla informazione

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del comune ed a quelli degli enti dallo stesso dipendenti, in conformità di quanto al riguardo previsto nell'apposito regolamento disciplinante l'accesso agli atti del comune.
2. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, sempre che il sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o del diritto di riservatezza delle persone.

Articolo 26

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel successivo Titolo IV.
2. I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del

giorno in conformità alle norme recate nel presente Capo.

3. I documenti di cui al comma 2 debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più consiglieri; l'esame dei medesimi avviene di norma nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione, secondo le disposizioni di cui al Capo IV del successivo Titolo IV.

Articolo 27

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per ottenere informazioni sull'attività dell'amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se s'intendono comunicare al consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

2. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che sia data risposta scritta, ed in tal caso il sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi si procede a norma del successivo articolo 61.

Articolo 28

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del sindaco stesso o della giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il comune.

Articolo 29

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento l'attività dell'amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del sindaco o della giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del consiglio o della giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sull'attività dell'amministrazione.

Articolo 30

Ordini del giorno

1. Il sindaco, la giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.

2. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata di norma non oltre l'inizio della seduta consiliare al Presidente del Consiglio Comunale, che ne ammette l'esame nella stessa seduta in conformità delle decisioni al riguardo assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Capo II - Doveri dei consiglieri

Articolo 31

Obbligo di presenza

1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente, che ne fa prendere nota nel verbale.

Articolo 32

Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Articolo 33

Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I consiglieri debbono, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo III - Durata in carica

Articolo 34

Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Articolo 35

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Sindaco e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono

irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Articolo 36

Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo restino assenti per tre sedute consecutive del consiglio.

2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di obiezioni.

3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il Presidente, previo parere non vincolante della Commissione Consiliare Permanente di Garanzia, iscrive all'ordine del consiglio comunale la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato.

4. Il consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo all'immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

:

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del consiglio comunale

Articolo 37

Avvisi di convocazione

1. La convocazione dei componenti del consiglio è disposta mediante avvisi scritti dal Presidente, cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno.

2. La richiesta di convocazione da parte del sindaco o di un quinto dei consiglieri deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza del consiglio; la relativa convocazione deve essere disposta dal Presidente entro e non oltre venti giorni dall'arrivo della richiesta.

3. L'avviso di convocazione viene inviato ai singoli consiglieri e agli assessori nonché al Prefetto ed al Revisore dei Conti.

4. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta; della data delle adunanze consiliari viene altresì data informazione anche attraverso pubblici manifesti.

Articolo 38

Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere e, qualora il consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata; l'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Qualora il consigliere abbia la residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di Ferrere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il consiglio:
 - a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via ordinaria;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via d'urgenza.

Articolo 39

Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
 - b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria ovvero di convocazione urgente;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
 - d) la firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
 - e) la data dell'avviso;
 - f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Articolo 40

Elenco degli argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del consiglio comunale (ordine del giorno) è stabilito dal Presidente.
2. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:
 - a) proposte dell'autorità governativa e dell'organo di controllo;
 - b) proposte del sindaco;
 - c) proposte della giunta comunale;

d) proposte dei consiglieri secondo l'ordine di presentazione.

3. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.
4. Il Presidente può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima del consiglio.
5. Il consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.
6. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Presidente previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti.

Articolo 41

Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro un'ora da quell'indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data.

Articolo 42

Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.
2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.
3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Articolo 43

Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al sindaco, alla giunta comunale, nonché ai singoli consiglieri.
2. Le proposte avanzate dal sindaco e dai singoli consiglieri, che debbono comunque rientrare nella competenza del consiglio comunale ed essere corredate di idonea documentazione, vanno presentate per iscritto al Presidente che di norma le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.
3. Le proposte ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria del comune, a disposizione dei consiglieri, almeno due giorni prima della riunione del consiglio.

Articolo 44

Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del consiglio comunale è di norma necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
3. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente chiude la seduta e la rinvia ad altra data.

Articolo 45

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano dal numero dei votanti.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Articolo 46

Apertura della seduta

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di tre consiglieri, di cui uno di minoranza.
2. La seduta inizia di norma con l'approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica.
3. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del consiglio.
4. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il consiglio.

Articolo 47

Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari.

2. Ove il consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.

3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal consiglio comunale, su proposta del sindaco o del Presidente o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 43.

4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Articolo 48

Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione dell'assessore competente per materia ovvero del consigliere proponente.

2. Dopo la relazione, il Presidente del consiglio comunale apre la discussione concedendo la parola al sindaco e agli assessori che richiedano di parlare, quindi dà la parola ai consiglieri.

3. Gli assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza.

4. Il Presidente del consiglio comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.

5. Qualora non vi siano richieste d'intervento ovvero al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Articolo 49

Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.

2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

3. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione d'interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.

4. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

5. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Articolo 50

Disciplina degli interventi

1. I consiglieri ed i componenti della giunta parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al consiglio, debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.
2. Il consigliere relatore, il sindaco o l'assessore competente per materia illustrano l'argomento in discussione per non più di quindici minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente del consiglio comunale per brevi precisazioni o chiarimenti; su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli consiglieri per un tempo non superiore a dieci minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.
3. Quando si tratti d'argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può prevedere, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto; al sindaco e ai componenti della giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni o chiarimenti che il Presidente del consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.
5. Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

Articolo 51

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da ciascun consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.
3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del consiglio comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.
4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

Articolo 52

Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal sindaco, dai consiglieri o dalle commissioni consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.

2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del consiglio comunale di norma almeno un'ora prima della seduta; i sub-emendamenti vengono presentati per iscritto in aula.

3. Il sindaco può presentare emendamenti senza i limiti di cui al precedente comma 2; in caso di assenza del sindaco gli emendamenti della giunta sono presentati dal Vice sindaco.

4. Il Presidente del consiglio comunale, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il consiglio del parere reso; in assenza di questo, il Presidente può disporre la sospensione della discussione.

5. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Articolo 53

Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

2. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e il sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.

3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Articolo 54

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; qualora la richiesta non venga accolta ed il consigliere insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della giunta.

4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Articolo 55

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.

2. Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente, sentito il parere del segretario; il Presidente può richiedere il voto del consiglio, dando la parola al proponente e ad un oratore contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo.

Articolo 56

Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Articolo 57

Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di tre minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Articolo 58

Comunicazioni e commemorazioni

1. Il Presidente può dare in ogni momento della seduta comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque il consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.
2. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente che può concedere la parola ai richiedenti dopo la approvazione dei verbali.

Articolo 59

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.
2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni o gli ordini del giorno, redatti in modo insufficiente, scorretto e sconveniente ovvero contrario a norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

Articolo 60

Risposta alle interrogazioni

1. Il consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di illustrarla al consiglio per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Le risposte alle interrogazioni vengono date in consiglio dal sindaco o da un assessore; esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto; la replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Articolo 61

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le risposte fornite, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. Il consigliere che non sia soddisfatto delle risposte avute in ordine ad una interpellanza può presentare sullo stesso argomento una mozione.

Articolo 62

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente; intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Articolo 63

Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore; il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente art. 58.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VI.
6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

Capo V - Pubblicità delle sedute

Articolo 64

Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del consiglio comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:
 - a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;
 - b) seduta segreta per dichiarazione del consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Articolo 65

Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Articolo 66

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
3. Il Presidente del consiglio comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Capo VI - Operazioni di votazione

Articolo 67

Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti il consiglio non sono in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 49.
2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si adottano a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.
4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Articolo 68

Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:
 - a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti l'esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'articolo 56;
 - b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'articolo 56;
 - c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, presentati a norma dell'articolo 57;
 - d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno due consiglieri;
 - e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Articolo 69

Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.
2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto la votazione palese viene effettuata per appello nominale; a tal fine il Presidente chiama in ordine alfabetico i consiglieri presenti, e ciascuno di loro esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Articolo 70

Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.
4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Articolo 71

Voto limitato

1. Qualora il consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.
2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 72

Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Articolo 73

Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le

schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Articolo 74

Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il consiglio comunale approva" ovvero "Il consiglio comunale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del consiglio in caso di contestazione.

Articolo 75

Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il segretario, annullare la votazione e disporre l'immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Articolo 76

Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VII - Verbali delle sedute

Articolo 77

Verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato; i verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza in cui vengono sottoposti ad approvazione.
2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente del consiglio comunale.
3. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica presentate, il Presidente del consiglio comunale le sottopone al voto del consiglio nella stessa seduta ovvero rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
4. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.

5. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso; il Segretario comunale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
6. Il processo verbale è curato dal Segretario Generale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del consiglio comunale.

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 78

Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.
2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti.
3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

Articolo 79

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta

1. Il consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del T.U.E.L., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.
2. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Articolo 80

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del T.U.E.L., le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario comunale, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.
2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate di norma entro trenta giorni dall'adozione.

Articolo 81

Esecutività delle deliberazioni

1. L'esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale e regionale.
2. In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Articolo 82

Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

1. Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo si applicano le disposizioni speciali di cui agli articoli 174 e 227 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 83

Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
3. Il consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario comunale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Articolo 84

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia prevista dall'articolo 52 del T.U.E.L. deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e va presentata all'ufficio del Presidente del consiglio.
2. Il Presidente, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, il Presidente ne trasmette subito copia al sindaco, a tutti i consiglieri ed al Prefetto e provvede alla convocazione del consiglio comunale.
3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il consiglio non può trattare

altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.

4. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, il sindaco e la giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge.

5. Il Presidente del consiglio informa il Prefetto dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.

Articolo 85

Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.

3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il consiglio debba provvedere, a norma dell'articolo 45, comma 2, del T.U.E.L., alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica.

Articolo 86

Linee programmatiche di governo

1. Il consiglio partecipa, nei modi previsti dall'articolo 14 dello Statuto, alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche risultanti dal documento predisposto dal sindaco a norma degli articoli 42 e 46 del T.U.E.L.

2. A tal fine ciascun consigliere può presentare appositi emendamenti che contengano integrazioni, adeguamenti e modifiche del documento di cui al comma 1; tali emendamenti debbono essere depositati, entro il terzo giorno precedente la seduta consiliare convocata per l'esame del documento stesso, presso l'ufficio del Presidente del consiglio, che ne trasmette copia al sindaco ed ai capigruppo consiliari.

3. Per l'esame degli emendamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 58 del presente regolamento.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto, il Presidente del consiglio comunale, al fine di consentire al consiglio di procedere alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, convoca ogni anno una o più sedute specifiche, nelle quali il sindaco ed i singoli assessori riferiscono sullo stato di realizzazione delle azioni e dei progetti compresi nel documento programmatico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87

Prima applicazione per le commissioni consiliari

1. Il consiglio provvede alla prima costituzione della Commissione Consiliare permanente di Controllo e Garanzia di cui al precedente articolo 23 nella prima seduta successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque entro trenta giorni da tale data.

Articolo 88

Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'articolo 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il consiglio comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Articolo 89

Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, diramato a norma del precedente articolo 5, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.

2. In occasione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri.

Articolo 90

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Articolo 91

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del consiglio comunale.